

IL MECCANISMO

Il «salvataggio interno» (bail in) è in vigore dal gennaio scorso per evitare che i rovesci finanziari gravino sui conti pubblici

ALTERNATIVA DIGITALE

Le assicurazioni online attirano la clientela più giovane per le maggiori possibilità di scelta, di sconti e di elasticità

# Bail-in, chi rischia e chi è al sicuro se la banca va in crisi

## Azionisti più esposti in caso di rovesci

IL QUESITO



*Vorrei capire meglio come funzionano le nuove regole sul bail-in: so che in caso di salvataggio possono essere coinvolti nelle perdite, oltre agli azionisti e gli obbligazionisti, anche i correntisti. Mi ha molto colpito la vicenda degli obbligazionisti subordinati coinvolti nel salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti e vorrei capire quali sono i reali rischi per i risparmiatori.*

di Gaia Giorgio Fedi

Il bail-in è una procedura introdotta in Italia da gennaio 2016 in recepimento della direttiva Brrd, con cui si riduce il valore di azioni e crediti o li si converte in capitale per coprire le perdite di una banca o consentirle di rispettare i requisiti prudenziali. «La risoluzione delle quattro banche a fine anno ha avuto un forte impatto sull'umore degli investitori, ma sul bail-in si è diffuso un allarmismo eccessivo», commenta Claudio Manfrin, gestore di Sofia Sgr. «La normativa - prosegue Manfrin - è stata studiata per evita-

re quello che è successo negli anni scorsi negli altri Paesi europei, dove i contribuenti hanno dovuto sopperire a mancanze di capitale delle banche conseguenti alla crisi finanziaria. Quindi lo scopo è porre fine al moral hazard, cioè a quella scommessa morale che fa chi investe in titoli rischiosi».

Per questo motivo, le nuove regole prevedono che, nel caso in cui la banca in crisi debba essere sottoposta a un «piano di risoluzione», è possibile il coinvolgimento di alcuni portatori di interessi nella banca, secondo un ordine gerarchico per cui chi ha investito in strumenti più rischiosi è chiamato prima di altri soggetti a ripianare le perdite: prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, gli obbligazionisti senior e solo alla fine i correntisti e limitatamente per una soglia eccedente i 100mila euro.

«Il bail-in è comunque una misura da ultima spiaggia, nel senso che è una delle misure - non l'unica - previste come possibile soluzione a situazione di dissesto di una banca», spiega Christian Faggella, avvocato e managing partner dello studio LaScala. Non si tratta di una procedura che possa essere attivata con leggerezza. «Lo stato di dissesto deve essere accertato dall'autorità di risoluzione, nel nostro caso la Banca d'Italia, e solo dopo si possono attivare diverse misure, separatamente o tutte insieme a seconda della gravità della situazione, tra cui il bail-in», aggiunge Faggella. Tra gli strumenti disposti dalla normativa figurano anche «la vendita forzata del ramo d'azienda in dissesto, la vendita della banca, anche temporanea, la segregazione delle sofferenze in una bad bank». Ma cosa succede

quando viene attivato il bail-in? In tal caso, la normativa prevede che si possa ridurre il valore di alcuni strumenti, a partire da riserve e azioni ordinarie, per passare ad altri strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie, agli strumenti ibridi, ai bond subordinati, e successivamente alle «altre passività ammissibili», quindi le obbligazioni non subordinate (senior) e, come accennato, i conti correnti sopra 100mila euro. Se la riduzione del valore non basta a coprire le perdite si possono convertire i crediti e le passività in azioni. «La conversione permette di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, che in questo modo ha un obbligazionista in meno da pagare e un azionista in più», commenta Faggella. Quando si parla di crediti e passività, spiega il legale, non si deve pensare soltanto agli obbligazionisti: «Può essere convertita in azioni, per esempio, anche la parte variabile dello stipendio dei dipendenti di una banca».

Sono al riparo dal bail-in le obbligazioni garantite e gli strumenti protetti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi entro la soglia di 100mila euro: non solo conti correnti, ma anche conti deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi e assegni circolari. Inoltre



Peso: 43%

«I crediti che vengono maturati nei confronti della banca in relazione a derivati per la copertura dei tassi, spesso stipulati dai risparmiatori quando sottoscrivono un mutuo: in questo caso, l'interesse pagato dalla banca al mutuatario non viene toccato. Inoltre, non vengono fagocitati dalla procedura il contenuto delle cassette di sicurezza e gli strumenti del dossier titoli, né i titoli che gli investitori girano alla banca a garanzia dei finanziamenti», precisa Faggella. E sono esclusi pure i crediti dei dipendenti relativi a contributi, benefici pensionistici, remunerazione per la sola componente fissa. Un ulteriore aspetto da sottolineare è che la Banca d'Italia «deve disporre il bail-in solo se non crea per i creditori condizioni peggiori di quelle che avrebbero in caso di liquidazione della banca».

Anche Manfrin ritiene che «il bail-in non debba fare paura, perché prima di queste regole il risparmiatore comunque non aveva particolari tutele in caso di dissesto della banca». Non solo. L'impatto delle nuove regole probabilmente determinerà quello che in gergo viene definito "fly to quality": gli investitori saranno portati a vendere le obbligazioni di una banca che risulti in difficoltà, i correntisti sceglieranno di portare i propri risparmi negli istituti più solidi, le imprese eviteranno di tenere la liquidità in una sola banca. Questo favorirà le banche più grandi e solide e darà una spinta a fusioni e acquisizioni», osserva Manfrin, aggiungendo che per il futuro «probabilmente i casi di dissesto saranno sempre più limitati».

Nel frattempo, però, come fare a capire se la propria banca è solida?

«Le banche sono tenute a pubblicare i loro parametri: il Ceti (Common equity tier 1, che mette in rapporto il capitale disponibile e le attività ponderate per il rischio e deve essere almeno superiore al 10%) può essere un buon parametro da guardare per valutare la solidità degli istituti», conclude Manfrin.

## Le cose da sapere

### LA GERARCHIA DEI RISCHI

*Sono un piccolo risparmiatore. Ho investito soprattutto in titoli di Stato, ma possiedo una piccola percentuale di strumenti più rischiosi, tra cui azioni e subordinati bancari. Qual è l'ordine degli strumenti coinvolti in un bail-in?*  
La normativa sul bail-in prevede un coinvolgimento degli strumenti che segue un ordine gerarchico a partire dal prodotto più rischioso, in modo da scoraggiare il moral hazard. Il rischio principale riguarda le azioni bancarie (solo nel caso in cui l'emittente sia coinvolto in un procedimento di bail-in), e a seguire i bond subordinati. Le regole entrate in vigore a gennaio prevedono che si possa innanzitutto ridurre il valore di alcuni strumenti, a partire da riserve e azioni ordinarie, a seguire con altri strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie, bond subordinati, bond senior e conti correnti sopra 100mila euro. Se la riduzione del valore non basta, allora si possono anche convertire i crediti e le passività in azioni. Inoltre, le autorità potranno modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale diventano esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

### LE CONDIZIONI NECESSARIE

*Ho il conto corrente e il mutuo in una piccola banca, della quale sono anche azionista e obbligazionista. Credo sia una banca solida, ma vista la situazione vorrei capire quali sono le condizioni che fanno scattare il bail-in.*  
Per far scattare questa procedura occorre una valutazione della Banca d'Italia, che decide di sottoporre l'istituto a un piano di risoluzione, cioè una procedura di ristrutturazione che può prevedere diverse misure, non solo e non necessariamente il bail-in. La risoluzione può essere disposta solo se ci sono una serie di condizioni: l'istituto deve essere in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto molto il proprio capitale); non si deve ritenere che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario; il ricorso alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

### CUMULO DI C/C OLTRE LA SOGLIA DI 100MILA €

*Come funziona la garanzia del Fondo interbancario se si hanno conti correnti diversi che separatamente non superano i 100mila €, ma complessivamente oltrepassano quella soglia?*  
Il Fondo interbancario di tutela dei depositi protegge entro la soglia di 100mila € - calcolati per depositante e per singolo istituto - tutti i depositi in c/c, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi e assegni circolari. Per calcolare la soglia, vengono cumulati i depositi della stessa persona presso la stessa banca: quindi se una persona ha in un istituto un conto da 80mila euro e un altro da 60mila euro, cioè 140mila euro, in caso di liquidazione della banca o bail-in potrà contare sulla protezione di una somma fino a 100mila euro mentre non sarà tutelato sui restanti 40mila; viceversa, se una persona ha un conto da 80mila euro in una banca e un conto da 60mila in un altro, potrà contare su una protezione totale dei propri soldi nel caso ci siano problemi che coinvolgono una delle banche o anche entrambe. La garanzia funziona sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche.

### SE IL CONTO È COINTESTATO

*Non posso nascondere che l'arrivo del bail-in, se ne ho capito bene il funzionamento, mi ha messo un po' di ansia. Trovo assurdo che un correntista, che a mio avviso dà la possibilità alla banca di essere banca, debba partecipare al salvataggio dell'istituto di credito in caso di fallimento. Il correntista dovrebbe essere il primo a essere tutelato. Mi hanno detto che i conti correnti sotto i 100mila euro sono salvi. Il mio ha un valore superiore, ma è cointestato. Il limite di 100mila euro è per conto corrente o depositante?*  
In caso di difficoltà della banca, i conti correnti sono gli ultimi strumenti a essere "aggrestiti". Premesso questo, nella valutazione dei limiti di garanzia viene preso in considerazione il depositante e non il conto corrente. Quindi, il limite è 100mila euro per depositante. Di conseguenza, un conto corrente cointestato è salvo dal bail-in fino al limite di 200mila euro.

### A CHI NON SI APPLICA LA PROCEDURA

*Vorrei avere alcuni chiarimenti su questo misterioso bail-in. Mi sembra di capire che oggi chiunque investa in una banca, con azioni, obbligazioni, o con una semplice apertura di un conto corrente, sarà chiamato a partecipare al salvataggio della banca stessa se quest'ultimo dovesse fallire. Quindi non conviene più avere un conto corrente? La legge prevede delle eccezioni?*  
Con l'introduzione del bail-in, se una banca dovesse fallire allora dovranno contribuire al salvataggio dell'istituto di credito tutti gli attori, quindi gli azionisti, i detentori di obbligazioni emesse dalla banca stessa e i correntisti stessi. Si dovrà però seguire una scala gerarchica, la cui logica prevede che gli investitori in strumenti più rischiosi sostengano prima degli altri le eventuali perdite. Sono comunque previste delle eccezioni. Non partecipano al bail-in i depositi fino a 100mila euro, protetti dal fondo interbancario di garanzia, i covered bond e le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela.

Schede a cura di G.G.Fedi e G.Petrucciani

